



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0008478-12/10/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

REFRONTOLO (TV)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

REFRONTOLO (TV)

Oggetto: trasmissione delibera n. 375/2018/PRSE del 8 febbraio 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 375/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 8 febbraio 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 8 febbraio 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Elisabetta USAI	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle “*linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015*”.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Refrontolo sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 11806 del 10 ottobre 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’ente prot. n. 1051 del 5 febbraio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 808 del 6 febbraio 2018;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 10/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

FATTO

L’esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall’organo di revisione del Comune di Refrontolo sulle risultanze del rendiconto 2015 ha rivelato alcune criticità della gestione.

1) Ritardo nell’approvazione del rendiconto.

Dalle verifiche effettuate, risulta che il Comune di Refrontolo ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2015 oltre il termine, in data 6 luglio 2016.

Sul punto, nella risposta alla nota istruttoria inviata da questa Sezione, l’ente imputa il ritardo alla grave carenza di personale venutasi a creare nel giugno del 2016, a causa del trasferimento, per mobilità, dell’unica unità di personale addetta al Servizio Economico-Finanziario, già deficitario e gestito in forma associata con il Comune di Refrontolo. In questa difficile situazione, l’ente ha preferito dare priorità all’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018, al fine di dare avvio ad interventi importanti e non procrastinabili, soprattutto in materia di manutenzione e lavori pubblici.

2) Gestione finanziaria.

Dall’esame del questionario, è emerso che la velocità di riscossione delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione tributaria nonché, in generale, delle risorse riferite alla gestione di competenza, nell’esercizio 2015, hanno registrato una velocità di riscossione piuttosto bassa e, dunque, critica, soprattutto con riguardo alle entrate del Titolo V.

In proposito, nella nota di risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore, l’ente ha precisato che: le entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria sono relative soprattutto all’IMU, i cui accertamenti sono stati notificati nel mese di

settembre del 2015 e le cui riscossioni, per evidenti ragioni, sono avvenute per lo più nell'esercizio successivo; per quanto riguarda le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione del codice della strada, le stesse vengono riscosse dal Comune di Refrontolo, ente capofila nell'ambito della convenzione per la gestione associata di tutte le funzioni, tra cui anche quelle della Polizia locale, il quale poi le riversa al Comune di Refrontolo; in merito alla scarsa velocità di riscossione delle entrate, in generale, e con riferimento al Titolo IV, in particolare, dell'importo complessivamente accertato a tale titolo, una parte consistente si riferisce alla somma rinveniente dalla contrazione di un mutuo, destinato a finanziare il miglioramento dell'efficienza energetica della scuola primaria, poi prelevata dal conto di deposito nel 2016.

DIRITTO

1) RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.

Pur comprendendo le ragioni che hanno determinato il ritardo nella approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015, questa Sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.

2) GESTIONE FINANZIARIA.

La risposta fornita dall'ente non risulta molto chiara, in quanto la somma accertata a titolo di mutuo risulta, dal questionario, iscritta al Titolo V (e non IV) e, pur prendendo atto della peculiarità di alcune circostanze dedotte dall'ente nella nota di risposta, questa Sezione non può non rilevare come l'andamento delle riscossioni mostri delle criticità; si riserva, comunque, di compiere ulteriori verifiche con riguardo agli esercizi successivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine all'approvazione tardiva del rendiconto, raccomanda all'amministrazione comunale di Refrontolo di adottare ogni iniziativa utile a garantire, in futuro, il rispetto del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
2. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alla gestione finanziaria ed agli equilibri di bilancio, raccomanda all'amministrazione comunale di Refrontolo di adottare tutte le misure necessarie per rendere più efficiente la riscossione delle entrate;
3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Refrontolo.



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8 febbraio 2018.


Il Magistrato relatore

Francesca Dimita



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **11 OTT. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

